

M

Sentenza n. 438  
Registro generale n. 15933/2009  
Udienza pubblica 3.3.2011

21870/11

REPUBBLICA ITALIANA  
*in nome del popolo italiano*

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
sesta sezione penale

*composta dai signori*

Giovanni	de ROBERTO	<i>presidente</i>
Francesco	SERPICO	<i>consigliere</i>
Arturo	CORTESE	"
Francesco	IPPOLITO (rel.)	"
Giorgio	FIDELBO	"

*ha pronunciato la seguente*

SENTENZA

*sul ricorso proposto da*

[redacted] n. a Lamezia Terme il 27 marzo 1963

*contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, emessa il 16.12.2008;*

- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale G. Volpe, che ha concluso per l'annullamento <sup>senza</sup> ~~con~~ rinvio del provvedimento impugnato;
- udito il difensore avv. L. Canzoniere, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

**Ritenuto in fatto**

1. Con la decisione impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza datata 18.10.2007, con cui il Tribunale di Lamezia Terme aveva condannato [redacted] alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione ed € 3.000 di multa per il reato di cui all'art. 73.5 dpr 309/90, commesso il 25 novembre 2005.

2. Il ricorrente deduce, ex art. 606.1 lett. c) ed e) c.p.p., violazione dell'art. 73 dpr 309/90 e relativo vizio di motivazione per avere la sentenza affermato la colpevolezza dell'imputato pur in mancanza di prova sulla destinazione di gr. 4,8 di eroina detenuta (per complessivi 713,4 mg di principio attivo) ad uso non esclusivamente personale.

### **Considerato in diritto**

1. In accoglimento del ricorso e della conforme richiesta del procuratore generale d'udienza, la sentenza va annullata, mancando una plausibile motivazione della ragione per ritenere che l'eroina detenuta dal [ ] fosse, almeno in parte, destinata a terzi.

2. I giudici di merito hanno preso in considerazione soltanto il dato quantitativo, mentre il superamento dei limiti tabellari previsti dall'art. 73, comma primo-*bis*, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, non vale ad invertire l'onere della prova a carico dell'imputato, ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione (Cass. Sez. 6, n. 12146/2009, Delugan; n. 40575/2008, Marsilli; n. 27330/2008, Sejjal).



3. Si dispone, pertanto, il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio.

Roma, 3 marzo 2011

Il consigliere est.  
F. Ippolito



Il presidente  
G. de Roberto

